

Discussione della mozione n. 127 «Stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato»

PRESIDENTE. Si passa al decimo punto dell'ordine del giorno: Discussione della mozione n. 127 "Stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato", a firma degli onorevoli Maggio, Gucciardi, Cirone, Milazzo e Gianni.

Ne do lettura:

«L'Assemblea regionale siciliana

PREMESSO CHE:

la preoccupante dimensione del fenomeno del precariato in Sicilia, che ha una storia ultraventennale e ha contribuito a diminuire il tasso di disoccupazione siciliano che, nell'ultimo decennio, si è, comunque, attestato su valori più elevati rispetto alla media registrata nel Mezzogiorno d'Italia, impone di valutare tutti gli interessi in gioco nella complessa vicenda della stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei soggetti provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili, dopo i tentativi andati a vuoto da parte della Regione Sicilia di fornire uno strumento di legge idoneo, onde pervenire alla individuazione di percorsi costituzionalmente orientati, non in controtendenza con l'azione del Governo nazionale che punta al deciso contenimento della spesa del personale in rapporto alla spesa corrente e ad una logica di razionale redistribuzione funzionale delle risorse umane nella pubblica amministrazione; se è indiscutibile che il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato corrisponde alla necessità di far fronte ad esigenze temporanee delle amministrazioni, di fatto, nella Regione siciliana, gli enti locali, forti della presenza del personale precario, il cui costo è stato assunto, ab ovo ed in gran parte,

dall'Ente Regione, da oltre un decennio, rinunciando a qualsiasi procedura concorsuale, hanno continuato ad utilizzare questi lavoratori, provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili, con contratto a tempo determinato per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario; utilizzo autorizzato da una legislazione regionale che ha più volte derogato norme nazionali di ispirazione comunitaria in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, sia sotto il profilo delle

fattispecie legittimanti (ricorso al lavoro a termine per fronteggiare bisogni permanenti su posti di dotazione organica) che sulla gestione dell'istituto (utilizzo di proroghe e rinnovi, oltre quella che sarebbe la ratio legis, anche per situazioni originariamente prevedibili e non sopravvenute) e che ha generato una categoria di lavoratori precari che fino ad oggi, unitamente a quelli a tempo 34

XVI LEGISLATURA 77a SEDUTA 2 ottobre 2013

Assemblea Regionale Siciliana

indeterminato ancora in servizio, in assenza di regolare turn-over, continuano a garantire i servizi fondamentali ed essenziali alle proprie comunità locali;

è ben noto che le posizioni di ruolo, oggi presenti negli Enti locali della Regione siciliana, non consentono di assicurare la funzionalità degli stessi;

se, come ripetutamente evidenziato dalla Corte Costituzionale, i lavoratori precari c.d. storici non sono titolari di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo ma di una mera aspettativa di assunzione, è indiscutibile che dal punto di vista sociale disattendere le aspettative di un precariato storico dopo 23 anni di attività continuativa, concretizzerebbe, come il Presidente della Regione siciliana ha affermato, una operazione di macelleria sociale';

diversamente da quanto accaduto nel resto del Paese, in Sicilia, da oltre un decennio, la rinuncia di moltissimi enti locali al turn-over, in forza dell'utilizzo dei lavoratori precari per esigenze permanenti

legate al fabbisogno ordinario, ha prodotto l'assenza o insufficienza nelle dotazioni organiche degli Enti locali di posizioni di ruolo aventi profili professionali assolutamente indispensabili per garantire taluni servizi istituzionali;

gli attuali limiti assunzionali, unitamente ai limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità interno, l'orientamento consolidato della Corte Costituzionale, che nella fattispecie non ammette deroghe al

pubblico concorso e l'obbligo per gli enti locali, da ultimo introdotto dall' art. 16, comma 8, del D.L. n. 95/2012 convertito nella legge n.135/2012, di rideterminare le dotazioni organiche tenuto conto prioritariamente del rapporto tra dipendenti e popolazione residente determinato in base alla media nazionale del personale in servizio presso gli enti e che, verosimilmente, costringerà, alcuni enti, ad attivare la procedura di eccedenza con la messa in disponibilità di personale di ruolo, rendono, in atto, impossibile ipotizzare un qualsiasi percorso di stabilizzazione negli enti di appartenenza con la prospettiva, in assenza di proroghe, di una conseguente espulsione, in molti casi irreversibile, di migliaia di lavoratori precari dai circuiti occupazionali, oltre al collasso funzionale degli enti utilizzatori;

in presenza di una realtà fortemente caratterizzata dalla presenza di lavoratori con un'ingente anzianità di precariato, divenuti una sorta di precari a vita' (e che, non di rado, sono stati destinati a svolgere compiti indispensabili ai fini del perseguimento dei fini istituzionali delle amministrazioni, acquisendo nella prassi operativa rilevanti esperienze e competenze), è doveroso compiere uno sforzo per tentare di trovare soluzioni legislative in questa complessa vicenda e in relazione alla peculiarità del fenomeno nella nostra Regione, che assicurino lavoro di qualità, utile, in ogni caso, compatibile con le condizioni finanziarie degli enti locali e che necessariamente tengano conto dei seguenti orientamenti giurisprudenziali consolidati:

1. tutti i giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni regionali derogatorie alla procedura concorsuale e al principio di adeguato accesso dall'esterno, con riferimento agli articoli 3, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 51, primo comma, della Costituzione (non introducibili, ovviamente, a Costituzione invariata, neanche dal legislatore nazionale) si sono conclusi con dichiarazioni di illegittimità fondate sul mancato riscontro, nei casi esaminati, delle peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico che, soltanto, giustificerebbero un reclutamento in deroga alla regola del concorso pubblico; procedura, questa, ritenuta dalla Suprema Corte non fungibile con sistemi selettivi limitati ai soli soggetti stabilizzanti e solo in parte idonei ad offrire le migliori garanzie di selezione dei più capaci in funzione dell'efficienza della stessa pubblica amministrazione. Soluzioni che prevedano l'aggiramento di tale principio non sono state e non 35 XVI LEGISLATURA 77a SEDUTA 2 ottobre 2013

Assemblea Regionale Siciliana

possono essere conducenti a Costituzione invariata poiché si scontrano con un orientamento costante

della Corte Costituzionale che in ogni occasione ha ribadito che la circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso un'amministrazione pubblica per tantissimo tempo e la personale aspettativa degli aspiranti' ad una misura di stabilizzazione non costituiscono eccezioni che possono legittimamente derogare alla regola costituzionale del pubblico concorso;

2. la proroga generalizzata dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili e la materia della stabilizzazione dei precari, incidendo sull'ordinamento civile, sono di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione;

3. i principi di coordinamento della finanza pubblica che sono alla base delle diverse prescrizioni di contenimento della spesa dell'aggregato personale risultano inderogabili anche da parte delle Regioni a statuto speciale e affermano il primato della potestà normativa statale anche in tale ambito;

4. l'assunzione del parametro percentuale del 40 % per la riserva di posti e la valorizzazione, con apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata dai precari, già previste dai commi 10 e 11 dell'art.17, del D.L. 78/2009, confermate, da ultimo, con la legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 401 della legge 24/12/2012 n. 228), sono ritenute dalla giurisprudenza prevalente le sole misure ragionevoli' introducibili che salvaguardano il principio di buon andamento della P.A., cui la garanzia del concorso pubblico è correlata;

5. la procedura di reclutamento interamente riservata al personale interno inquadrato nelle categorie A' e B', già configurata dall'art.17, comma 12, del D.L. 78/2009, avente vigenza fino al

31/12/2012 (di cui non vi è traccia nella legge di stabilità 2013), costituisce l'unica deroga alla regola

generale del concorso pubblico da reintrodurre;

la disposizione, che non viola il principio desumibile dall'art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs 165/2001 di adeguato accesso dall'esterno, posto che attiene a modalità di reclutamento in deroga alla regola generale del concorso pubblico, trova legittimazione nell'art. 97, comma 3, della Costituzione, per effetto della prerogativa riconosciuta dallo stesso comma al legislatore e non risulta

in contrasto con il principio di cui all'art. 51 della Costituzione del necessario carattere aperto delle procedure selettive per l'accesso ai pubblici uffici che deve essere garantito in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge, posto che nella Regione siciliana i soggetti in atto titolari di un contratto di diritto privato a tempo determinato provengono dal bacino dei lavoratori socialmente utili e sono stati assegnati ai progetti a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto dei principi di pari opportunità, così come disposto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 1^o dicembre 1997, n. 468 e, quindi, con la procedura di cui alla lett. b) del comma 1, dell'art. 35 del D. Lgs 165/2001;

6. nel pubblico impiego, diversamente da quanto previsto nel rapporto di lavoro privato, la violazione del limite di 36 mesi per la reiterazione del contratto a termine prescritto dall'art. 5 del D.lgs. 368/2001, se può, eventualmente, dar luogo a risarcimento dei danni, non comporta, in ogni caso, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, le disposizioni di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 che dispone che : in ogni caso, la 36

XVI LEGISLATURA 77a SEDUTA 2 ottobre 2013

Assemblea Regionale Siciliana

violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte

delle

pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione', non sono ritenute in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva del Consiglio europeo 28 giugno 1999/70/CE recepita con il D.lgs. 368/2001.

Come più volte sostenuto dalla Corte di Giustizia europea, la clausola 5 dell'accordo quadro non osta a che uno Stato membro riservi un destino differente al ricorso abusivo a contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione a seconda che tali contratti siano stati conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato o con un datore di lavoro del settore pubblico'

(sentenze Marrosu e Sardino, punto 48, nonché Vassallo, punto 33, e ordinanza Vassilakis e a., punto 122). Peraltro, la Corte Costituzionale (sentenza n. 89 del 27/3/2003) ha sancito che il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è quello, del tutto estraneo alla disciplina del lavoro privato, dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione. L'esistenza di tale principio, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 97 della Costituzione, di per sé rende palese la non omogeneità - sotto l'aspetto considerato - delle situazioni poste a confronto e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, in luogo della conversione (in rapporto) a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati';

l'osservanza puntuale degli orientamenti consolidati, anzi riportati, si impone per effetto del disposto di cui all'art. 16, comma 8, del D.L. 98/2011, ai sensi del quale: i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse

quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli';

CONSTATATO che ogni provvedimento nella materia, adottato dal legislatore regionale in deroga agli orientamenti giurisprudenziali anzi riportati, è stato oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato con un rigoroso esame per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni

che la Costituzione detta in materia di impiego pubblico (artt. 3, 51, 97 e 98 Cost.), dell'ordinamento

comunitario e degli obblighi internazionali (cui, del resto, sono assoggettate tutte le potestà legislative ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost.), dei principi generali di organizzazione pubblica', dettati dal legislatore statale nell'esercizio della sua funzione di garanzia dell'unitarietà dell'ordinamento, valevoli per tutte le amministrazioni per la loro qualità di principi generali dell'ordinamento' e dell'ulteriore vincolo, derivante dall'intreccio con la materia dell'armonizzazione

dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica', di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione per effetto del quale, il legislatore statale è legittimato ad introdurre principi fondamentali volti al contenimento della spesa corrente' vincolanti anche per le Regioni a statuto speciale, con l'obiettivo di contenere entro limiti prefissati una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dalla spesa complessiva per il personale', avente rilevanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno per il rispetto degli obblighi comunitari;

37

XVI LEGISLATURA 77a SEDUTA 2 ottobre 2013

Assemblea Regionale Siciliana

RITENUTO che :

non è conducente la prospettazione di soluzioni che ipotizzano la conversione, sic et simpliciter, dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato o selezioni esclusivamente riservate ai precari o, ancora, l'introduzione di formule di stabilizzazione affidate alla costituzione di società pubbliche di servizi (soggette, dalla normativa vigente agli stessi vincoli assunzionali prescritti per le

Regioni e per gli enti locali) o a ruoli unici regionali finalizzati ad aggirare la regola costituzionale, inderogabile, del concorso pubblico per l'accesso nella P.A. o, peggio, ancora, proroghe senza limite,

in forza di una supposta ma, certamente, non fondata competenza del legislatore regionale, di quinquennio in quinquennio per accompagnare i precari alla pensione, introducendo, di fatto, nell'ordinamento una nuova tipologia di rapporto di lavoro e cioè il rapporto di lavoro a termine con effetti indeterminati', soluzioni, che non possono trovare accoglimento nel nostro ordinamento, come

peraltro, testimoniato dai reiterati tentativi, di recente, esperiti dal legislatore regionale e non andati, inevitabilmente, a buon fine;

non è più tempo di continuare ad illudere, lo si è fatto per ben 23 anni, una vastissima platea di lavoratori che nell'aspettativa della stabilizzazione, promessa e mai mantenuta, ha fondato la propria vita, ed è tempo di mettere in campo, inevitabilmente, soluzioni, che magari non hanno il fascino delle soluzioni semplicistiche ed illusorie, ancora oggi, da più parti, purtroppo, prospettate e proposte, invece, soluzioni costituzionalmente orientate, che magari non risulteranno pienamente rispondenti alle aspettative degli interessati ma che sicuramente risultano, in ultima analisi, giuridicamente inattuabili e che, ci si augura, risolveranno, se non completamente, almeno in gran

parte il problema del precariato nel comparto Regioni - Enti locali dove si registra la maggiore presenza;

si impone, quindi, una diversa soluzione legislativa, che aderente al peculiare contesto siciliano, abbia di mira l'osservanza dei precetti costituzionali del buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e metta fine a tale poco edificante situazione frutto di politiche nazionali e

regionali rivelatesi errate;

OSSERVATO che:

per costante orientamento della Corte Costituzionale la materia della stabilizzazione dei precari, incidendo sull'ordinamento civile, è attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera l) della Carta fondamentale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

fino alla fine dell'anno 2009 le stabilizzazioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) con l'art. 1, commi 519 e 558 e con legge finanziaria per il 2008 (art. 3, commi 90 e 94, lett. b, della legge 244/2007), potevano essere effettuate per il personale a tempo determinato con almeno tre anni di anzianità di servizio presso la PA, direttamente, cioè prescindendo dal concorso pubblico, nel caso in cui il dipendente fosse stato assunto con il ricorso a procedure concorsuali pubbliche ovvero tramite concorsi riservati anche interamente al personale in possesso dei requisiti per le stabilizzazioni;

la possibilità di trasformare in assunzioni a tempo indeterminato i rapporti di precariato è stata successivamente ridefinita con il D.L. n. 78/2009 che, innovando rispetto alla normativa previgente, non ha consentito più la stabilizzazione diretta dei precari in quanto non ritenuta aderente al disposto

di cui all'articolo 97 della Costituzione, dettato a tutela del buon andamento delle amministrazioni pubbliche nonché dell'imparzialità delle procedure di reclutamento; 38

XVI LEGISLATURA 77a SEDUTA 2 ottobre 2013

Assemblea Regionale Siciliana

l'articolo 17, comma 10, del decreto citato prevedeva, nel triennio 2010-2012, una riserva di posti non superiore al 40% dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (tale percentuale poteva essere innalzata fino al 50% dei posti messi a concorso per i comuni che si costituiscono in un'unione fino al raggiungimento di ventimila abitanti);

sempre, nel triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche potevano, altresì, bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale

maturata dal personale;

nello stesso triennio, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, potevano assumere, limitatamente alle qualifiche

di cui all'art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. A tal fine, erano predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie avevano efficacia non oltre il 31 dicembre 2012;

venuta a scadenza la vigenza temporale delle disposizioni richiamate, ulteriori disposizioni per favorire la stabilizzazione dei precari sono state introdotte con l'art. 1, comma 401, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

il disposto legislativo anzi richiamato ha inserito all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 i commi 3-bis e 3-ter, che con diversa formulazione ma con sostanziale contenuto,

ripropongono il disposto di cui all'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (riserva di posti nella misura

del

40 % nei concorsi pubblici a favore dei titolari di un rapporto a tempo determinato che hanno maturato almeno tre anni di servizio e valorizzazione nei concorsi pubblici, con apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata dal medesimo personale) salvo ad eliminare il riferimento temporale, facendo assumere alla disposizione carattere di principio generale a cui deve conformarsi

tutta la pubblica amministrazione e a rinviare ad un dpcm, da emanare entro il 31/1/2013, la definizione di modalità, criteri applicativi e disciplina della riserva di posti nella misura prevista; le disposizioni introdotte con la legge di stabilità 2013 recepiscono l'orientamento consolidato della Corte Costituzionale e si pongono in linea con quanto definito nel Protocollo sul lavoro pubblico sottoscritto in data 3 maggio 2012 dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, le Regioni, le Province e i Comuni e dalle Organizzazioni sindacali, che prevede, tra l'altro, l'introduzione di percorsi di accesso mediante un reclutamento ispirato alla tenure-track , nonché meccanismi per valorizzare nei concorsi pubblici l'esperienza professionale acquisita con rapporto di lavoro flessibile, tenendo conto delle diverse fattispecie e della durata dei rapporti; **CONSIDERATO** che:

dette disposizioni, di portata generale, avranno sicuramente un'incidenza marginale in tutte quelle realtà, come, ad esempio, la Sicilia, dove la presenza dei lavoratori precari è elevata. Le stesse non agevoleranno, nel medio periodo, lo svuotamento, neanche parziale, del bacino dei precari dovendosi

far ricorso per il reclutamento di personale a procedure concorsuali pubbliche con previsione della 39

XVI LEGISLATURA 77a SEDUTA 2 ottobre 2013

Assemblea Regionale Siciliana

sola riserva per i lavoratori di cui trattasi o valorizzazione nei concorsi pubblici, con apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata dal medesimo personale, procedure, da attivarsi nei limiti consentiti dagli attuali stringenti vincoli assunzionali e di contenimento della spesa, che rendono, in atto, oltremodo difficoltoso garantire financo il turn over anche in considerazione di note

condizione finanziarie degli enti locali e delle Regioni;

applicando tali parametri, che sono ritenuti i soli aderenti ai principi costituzionali in quanto impongono, comunque, il rispetto del principio di adeguato accesso dall'esterno, per favorire, ad esempio, la stabilizzazione di soli 8 precari inquadrati nelle categorie C e D, ciascun ente dovrebbe bandire un concorso per 20 posti di cui, 12 da assegnare all'esterno, con un costo a carico del bilancio comunale di circa 400.000 euro e 8 agli interni (applicando la percentuale massima di riserva del 40 %). E ci si sta riferendo, nell'esempio, a soli 8 precari, quando è noto che il numero dei

precari presenti in ciascun ente è di gran lunga superiore;

dovendo osservare tale inderogabile meccanismo di reclutamento, che consente solo una riserva di posti, è possibile ipotizzare, in tempi di spending review, che solo pochissimi enti saranno nelle condizioni di attivare procedure di stabilizzazione per il personale di cat. C' e D';

PRESO ATTO che :

ai già numerosi vincoli assunzionali il comma 401, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012 , n. 228 (legge di stabilità 2013), aggiunge un ulteriore vincolo che costituisce una pesante limitazione al

numero delle stabilizzazioni programmabili: solo il 50% della spesa per le assunzioni programmate può essere destinato alle procedure concorsuali individuate dal comma citato che favoriscono le stabilizzazioni;

non vi è traccia nella legge di stabilità 2013 del comma 12, dell'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che, come è noto, prevedeva una procedura di stabilizzazione interamente riservata agli interni mediante la possibilità di assunzione per le pubbliche amministrazioni, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della

L. 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni (per il cui accesso è richiesto la scuola dell'obbligo), del personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dalla stessa norma e maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. La norma, come è noto, ha avuto vigenza fino al 31/12/2012;

invero, il differimento temporale della vigenza della disposizione di cui al comma 12 dell'art. 17, avrebbe agevolato concretamente, specie negli enti locali sostenuti da contribuzione regionale, il doveroso parziale svuotamento del bacino dei precari, ferma l'osservanza dei vincoli assunzionali e delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa e avrebbe consentito agli enti stessi di reclutare, con procedura selettiva interamente riservata, figure strettamente indispensabili per l'espletamento dei servizi istituzionali;

le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2013, anzi richiamate, costituiscono dall' 1/1/2013 l'ambito entro il quale è possibile definire un percorso di stabilizzazione del personale precario;

RITENUTO che :

l'impossibilità per moltissime amministrazioni di bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale di categoria C o D, applicando il solo meccanismo consentito della riserva dei posti per 40

XVI LEGISLATURA 77a SEDUTA 2 ottobre 2013

Assemblea Regionale Siciliana

note condizioni finanziarie, impone, comunque, di trovare una soluzione aderente ai precetti costituzionali che offra una opportunità di stabilizzazione al personale inquadrato in dette categorie ulteriore rispetto alla più agevole possibilità di inquadramento in categorie inferiori, con procedure interamente riservate agli interni che vanno necessariamente reintrodotti nel nostro ordinamento; a tal fine, si ritiene vada ripresa una vecchia idea elaborata da Massimo Severo Giannini, ed illustrata nel suo Rapporto sui principali problemi dell'amministrazione dello Stato' del 1979 che, auspicava lo svolgimento di un concorso unico - il ragionamento era sviluppato, in particolare, con riferimento alle amministrazioni statali, ma senza escludere la possibilità di applicarlo ad altre realtà - per medesime qualifiche funzionali anche al fine di realizzare economie di spesa e che riteneva che, anziché fornire vincitori' da immettere in un particolare ruolo, il concorso unico avrebbe dovuto

consegnare degli idonei', da collocare in apposita graduatoria di merito, dalla quale le varie amministrazioni avrebbero potuto attingere in qualsiasi momento, mano a mano che si fossero verificate vacanze nei rispettivi organici';

tale indicazione, va ricordato, fu fatta propria dal decreto legislativo n. 29 del 1993, nella sua versione originaria, dove agli articoli 38 e 39 si disciplinavano, appunto, i concorsi unici' come strumento ordinario di reclutamento, definendo le relative modalità di svolgimento; questa opzione, però, è poi venuta meno con le successive modifiche normative che hanno condotto all'emanazione del testo unico sul pubblico impiego approvato con il decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'ipotesi, peraltro, è stata opportunamente ripresa dall'"Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche' firmata dal Governo e dai rappresentanti delle autonomie regionali e locali con le principali organizzazioni sindacali in data 6 aprile 2007. In tale intesa, le parti, dopo aver sancito che il concorso permane la modalità ordinaria di accesso per tutti i livelli della p.a.', si riafferma il principio della programmazione delle assunzioni e si auspica il ritorno al sistema dei concorsi unici, prevedendo, infatti, che verranno introdotti sistemi utili a decongestionare i concorsi, definendo in modo rigoroso e puntuale i requisiti di partecipazione e razionalizzando le procedure selettive e valutative, e sperimentando concorsi comuni alle diverse amministrazioni';

al fine di agevolare il percorso di stabilizzazione, con i dovuti accorgimenti, si ritiene necessario reintrodurre nel nostro ordinamento i concorsi pubblici unici, da bandirsi da parte delle Regioni e da espletare anche per ambiti provinciali, per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, finalizzati alla formazione di graduatorie di idonei, con valorizzazione, mediante apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata dai precari, con obbligo per le stesse Regioni ed i relativi enti territoriali di utilizzare le graduatorie per la copertura di posti vacanti e con

previsione di possibile convenzionamento, per l'utilizzo delle stesse graduatorie, da parte di amministrazioni dello Stato per la copertura di posti nelle sedi ubicate nelle rispettive Regioni. Tanto, al fine di agevolare, da un lato, lo svuotamento del bacino dei precari, dall'altro, di garantire l'ingresso nella pubblica amministrazione anche a soggetti esterni;

EVIDENZIATA la necessità, per quanto possibile, di non vanificare l'impegno economico assunto con l'investimento di ingenti risorse finanziarie pubbliche da parte della Regione e degli Enti locali, protese alla formazione di specializzazioni che, altrimenti andrebbero disperse;

CONSIDERATO che la severa crisi economica in corso, le procedure di infrazione attivate nei confronti del nostro Paese dalla Comunità europea in questa materia, non tollerano più situazioni 41 XVI LEGISLATURA 77a SEDUTA 2 ottobre 2013

Assemblea Regionale Siciliana

illegittime e proroghe sine die ma che il contesto nazionale impone, comunque, di ricercare idonee soluzioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali;

RITENUTO di dover condividere e far proprie le argomentazioni e soluzioni proposte con la risoluzione n. 7/00009 annunciata in Commissione lavoro della Camera dei Deputati nella seduta del

16/05/2013;

impegna il Governo della Regione

1) a proporre al Governo nazionale, contrariamente dall'impostazione data dal precedente Governo tecnico, che ha ritenuto di affrontare la questione dei precari della pubblica amministrazione indistintamente a mezzo di un accordo quadro sul lavoro a termine, un cambio di strategia e un diverso approccio, con espressa richiesta di affrontare la questione dei precari della pubblica amministrazione tenuto conto dei diversi ambiti in cui gli stessi operano connotati da distinte peculiarità e che rimandano a soluzioni necessariamente differenziate, non potendosi affrontare la questione dei precari degli enti locali unitamente alla questione dei precari della scuola posto che i presupposti normativi sono completamente diversi;

2) a sostenere presso il Governo nazionale, chiamato ad esprimere il proprio parere, la risoluzione n. 7/00009 annunciata in Commissione Lavoro della Camera dei Deputati nella seduta del 16/05/2013 della quale si condividono argomentazioni e soluzioni proposte e, per l'effetto, ad impegnare il Governo a promuovere la definizione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un pacchetto di misure volte a determinare il progressivo superamento del precariato nelle regioni e negli enti locali, e che in particolare preveda:

a) in deroga a stringenti limiti assunzionali ma ad invarianza di saldi finanziari, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, per un periodo triennale, ritenuto sufficiente per realizzare un percorso che favorisca la stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato in essere ed evitare, in questo modo, la paralisi, in moltissimi enti locali, di settori strategici la cui funzionalità è assicurata da gran parte del personale a tempo determinato che ha già sostituito il personale a tempo indeterminato nel frattempo andato in quiescenza;

b) la stabilizzazione solo dei rapporti di lavoro strettamente necessari e/o funzionali al perseguimento di obiettivi degli enti sulla base di dotazioni organiche rideterminate tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti agli enti, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa di personale;

c) l'agevolazione dello svuotamento del bacino dei precari, introducendo ed estendendo la possibilità di partecipare alle selezioni interamente riservate agli interni, inquadrati in categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, anche al personale inquadrato in categorie superiori non dirigenziali (presenti in numero consistente negli enti locali) a condizione, qualora necessario in relazione al profilo, del possesso dei requisiti di qualificazione o specializzazione richiesti per l'accesso dall'esterno dagli ordinamenti degli enti e, chiaramente, in possesso dei requisiti di anzianità richiesti dalla normativa vigente;

d) l'introduzione di un'ulteriore aspettativa di occupazione a tempo indeterminato per i lavoratori precari inquadrati nelle categorie C e D attraverso la previsione di concorsi pubblici unici banditi

dalla regione, anche per ambiti provinciali, finalizzati alla formazione di graduatorie di idonei, con valorizzazione, mediante apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata, con obbligo per 42

XVI LEGISLATURA 77a SEDUTA 2 ottobre 2013

Assemblea Regionale Siciliana

le stesse regioni ed i relativi enti territoriali di utilizzo per la copertura di posti vacanti e con previsione di possibile convenzionamento per l'utilizzo della graduatoria da parte di amministrazioni

dello Stato per la copertura di posti nelle sedi ubicate nelle rispettive regioni;

e) il consentire, in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla

osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione (cosiddetta mobilità compensativa o interscambio);

f) la rimozione di alcuni significativi ostacoli al processo di stabilizzazione prescrivendo l'inapplicabilità transitoria per gli enti locali che, nel triennio 2013/2015, attivano le procedure finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato finalizzate a favorire la stabilizzazione dei rapporti:

1) del limite assunzionale, prescritto per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del

2008 e del limite prescritto, per gli enti non soggetti al patto, dal disposto di cui all'articolo 1, comma

562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (assunzioni nel limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente);

2) del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale per

l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vincolo, quest'ultimo, che determina una pesante limitazione al numero delle possibili stabilizzazioni;

3) del principio di adeguato accesso dall'esterno di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sola copertura dei posti per il cui accesso è richiesto

il requisito della scuola dell'obbligo e nei soli casi in cui i soggetti titolari di un contratto a tempo determinato provengono dal bacino dei lavoratori socialmente utili e sono stati assegnati ai progetti a

cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto dei principi di pari opportunità, così come disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468 e, quindi, con la procedura di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

g) l'autorizzazione alla non computabilità dei contributi, nella misura prevista dalla legislazione regionale vigente, trasferiti dalle regioni agli enti territoriali per la prosecuzione dei rapporti a tempo

determinato, al fine della preliminare attestazione di rispetto del limite strutturale di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (incidenza delle spese di personale inferiore al 50 per cento delle spese correnti) e del limite di cui all'articolo 1, commi 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (spesa del personale non superiore al corrispondente ammontare dell'anno 2008), e, tanto, per agevolare l'avvio del percorso di stabilizzazione e a computare, invece,

integralmente, le sole spese per assunzioni a tempo indeterminato programmate al lordo di eventuali contributi regionali al fine del rispetto delle disposizioni normative anzi richiamate, garantendo, in tal modo, e soprattutto, nel periodo in cui verrà a cessare l'erogazione da parte della regione del 43 XVI LEGISLATURA 77a SEDUTA 2 ottobre 2013

Assemblea Regionale Siciliana

contributo finalizzato a favorire la stabilizzazione, il rispetto da parte dell'ente locale procedente del già significativo limite strutturale, salva l'applicazione del Piano di rientro' di cui alla L.R. 24/2010;

h) l'abrogazione del disposto di cui all'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135;

i) il ribadire la centralità del lavoro a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione». (127) PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maggio per illustrare la mozione.

MAGGIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è chiaro che il contenuto della mozione, che è risalente al mese di maggio del 2012, va aggiornato sulla base di quelli che sono, nel frattempo, i correttivi intervenuti.

La mozione aveva lo scopo, che mantiene almeno sotto certi aspetti, di vedere di porre fine, finalmente, a quella che è una condizione che ormai appartiene a più di 23 mila persone nella nostra Regione, una condizione che è sicuramente un problema di ordine sociale oltre che assumere un aspetto di gestione importante all'interno di alcuni comuni per i servizi ai quali sono adibiti molti di questi soggetti che da vent'anni svolgono questa attività.

Nella mozione, in cui era presente ed è naturalmente presente una sollecitazione del Governo regionale, la sollecitazione allora riguardava il fatto che per noi presentatori era necessario avviare immediatamente un confronto, al di là della presenza di una proroga imminente che avrebbe prorogato i contratti prima a giugno e, poi successivamente, a dicembre, proprio perché ci rendevamo conto, ne siamo ancora assolutamente convinti, che il problema del precariato in Sicilia non ha, non solo per una questione di dimensioni, ma non ha nemmeno le stesse specificità che sono

presenti nelle altre regioni siciliane.

Visto che a nostro avviso ci sono dei vincoli costituzionali che ce lo impediscono in quanto le norme in materia di rapporti di lavoro che attengono ai pubblici dipendenti, così come recita la Costituzione, sono materia di competenza del Governo nazionale, la sollecitazione che ancora oggi facciamo al Governo regionale è di indicare alcuni punti che secondo noi sono ancora da chiarire. Chiediamo di avere al più presto una cornice nazionale all'interno della quale la Regione Sicilia possa legiferare e, quindi, dare risposte compiute a questi lavoratori.

I punti sostanziali sono quelli che prioritariamente riguardano le deroghe. Dirò di più. Prima di arrivare a quelle deroghe che purtroppo impediscono ai comuni, allo stato attuale, al di là di un'eventuale norma regionale, di stabilizzare i lavoratori, sono delle deroghe che, tra l'altro, se seguiamo il percorso che è stato indicato, porteranno alla necessità di un percorso, dal punto di vista temporale, che sicuramente non vede la possibilità per tutti i precari domani di potere essere, in virtù

dell'eventuale norma nazionale, dell'eventuale norma regionale, di essere stabilizzati tout court.

Pertanto, la premessa degli allentamenti dei vincoli che noi chiediamo con questa mozione, è una premessa che prevede necessariamente la proroga almeno di un triennio per potere permettere nella fase di avvio del percorso di stabilizzazione almeno una parte sostanziale dei lavoratori per il raggiungimento del loro percorso di stabilizzazione.

Nello specifico, vorrei dire che se i comuni oggi, non esistendo più tra poco le province e, quindi, restando solo in capo ai comuni questa problematica, se dovessero stabilizzare, soggiacendo a quelli che sono i vincoli del patto di stabilità interno ed esterno, non potrebbero stabilizzare i lavoratori.

La prima richiesta, pertanto, per quanto ci riguarda, è quella di un allentamento di questi vincoli perché molti, moltissimi dei nostri comuni sono già al di fuori di quelli che sono i limiti di bilancio per quanto riguarda la spesa per i dipendenti e, molto probabilmente, questo problema si aggraverà ancor più nell'anno a venire. 44

Questo, quindi, era il primo punto. Ce ne sono degli altri che via, via si sono, con il decreto n. 101 del ministro D'Alia, appalesati. Quali nello specifico?

Il ministro D'Alia fa riferimento per la costituzione di un bacino ad una graduatoria che dovrebbe essere fatta tra i lavoratori ex LSU e ASU; graduatoria che tra l'altro dovrebbe essere stilata seguendo un principio che è quello dell'anzianità anagrafica.

Questa proposta tuttavia dimentica un punto fondamentale che riguarda, invece, i nostri lavoratori che nel frattempo sono stati, per così dire, stabilizzati, cioè i contrattualizzati.

Ed è chiaro che se si fa riferimento ad un bacino dal quale attingere per potere permettere ai comuni di avviare un percorso di stabilizzazione, giustissimo che ci siano dentro LSU e ASU, ma vorrei capire come mai si è tralasciato un punto fondamentale, credo che sia solo una questione nominale ma che non ci sia la volontà di farlo nel dimenticare tra le categorie individuate quelli dei contrattualizzati.

Poi, la questione importante è quella che riguarda le procedure concorsuali a cui si fa riferimento e che ingloberebbero anche i lavoratori che rientrano nelle categorie A e B.

Noi riteniamo che questo sia un problema che si può superare in virtù del fatto che questi sono dei lavoratori che hanno avuto accesso a quel percorso con una sorta di selezione perché sono quelli che fanno riferimento all'articolo 16 - mi pare - della legge 87, ripresa dalla legge n. 56. Quindi, già nel percorso di stabilizzazione, escludendo da qualsiasi vincolo, da qualsiasi procedura concorsuale i lavoratori A e B, si potrebbe avere, facendoli confluire in una graduatoria che dovrebbe essere una graduatoria quanto meno provinciale, perché se non si mette in atto una graduatoria provinciale a prescindere da quelli che sono i fabbisogni di ogni comune, noi non possiamo avere neanche nel tempo la possibilità che tutti i lavoratori riescano ad essere assorbiti da un comune e, quindi, stabilizzati. Riteniamo che sia un problema forte, un problema vincolante.

A ciò si aggiunge la richiesta, che è presente nella mozione che affidavamo e continuiamo ad affidare al Governo regionale, di un accordo possibile con il Governo nazionale perché da quella graduatoria, oltre al percorso di stabilizzazione che riguarda i nostri enti locali, si possa attingere anche per un percorso di stabilizzazione che riguardi i punti periferici delle amministrazioni centrali,

perché abbiamo molte diramazioni periferiche delle amministrazioni centrali che hanno una carenza forte di personale e in questa maniera noi potremmo fare in modo che l'assorbimento avvenga attraverso questo percorso.

Poi, c'è il punto che riguarda le categorie C e D e, quindi, la procedura concorsuale. Infatti, mantenendo in piedi questo vincolo noi ci troveremo ad avere davvero la possibilità, attraverso una

procedura concorsuale, della stabilizzazione di questi lavoratori, perché per ogni lavoratore, mantenendo il vincolo del 50 per cento delle risorse per gli esterni e il 50 per cento degli interni ne viene fuori che per stabilizzare una unità ne occorre un'altra, per cui al di là del rifacimento, dell'adeguamento delle piante organiche verrebbe fuori la mancata possibilità.

Ed allora, secondo noi, si può, naturalmente non disconoscere il percorso concorsuale, perché tra l'altro la Corte costituzionale negli ultimi vent'anni non ha fatto altro che fare riferimento a un principio che non è derogabile e, quindi, ha l'accesso attraverso una prova concorsuale. Si potrebbe incidere sulla valutazione dei criteri che appartengono a questi lavoratori, considerato che sono lavoratori che da circa vent'anni in media lavorano nella pubblica amministrazione e che, quindi, possono vantare una professionalità di un certo tipo, ai quali, attribuendo un punteggio abbastanza consistente, senza falsare quelle che sono le regole del gioco, potrebbero avere sicuramente più possibilità degli altri di essere inseriti in questo percorso.

E' chiaro che tutti questi passaggi, considerata aperta la discussione, sono dei passaggi a cui noi ci offriamo di potere partecipare direttamente, se il Governo volesse la nostra collaborazione, attraverso l'elaborazione di emendamenti che, secondo noi, in corso d'opera vanno immediatamente presentati e, naturalmente, attraverso un dialogo che vogliamo anche capire, al di là di quello che 45

sappiamo delle notizie giornalistiche o provenienti da altre fonti, a che punto sta e quali sono gli ulteriori passaggi che questo Governo intende mettere in atto.

GRASSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà brevissimo.

E' vero che oggi il problema dei precari si pone, fra l'altro vi è la scadenza del 31 dicembre e comunque deve avviarsi verso una risoluzione.

Non dobbiamo dimenticare che questa materia è stata oggetto di una serie di leggi regionali che hanno determinato, se mi è consentito, il caos cui oggi sono sottoposte soprattutto le amministrazioni

locali che, ahimè, si sono ritrovate con una serie di personale in servizio presso i Comuni.

Proprio per venire in contro alle esigenze occupazionali, parecchi comuni hanno cercato di porre in essere anche nelle piante organiche, proprio per attingere al 50 per cento di assunzione i non fare più, anche prima del blocco delle assunzioni, altri concorsi per potere lasciare spazio, appunto, all'occupazione e quindi alla stabilizzazione dei precari.

Quali sono i limiti? I limiti sono che per le categorie C è necessario fare un concorso ad evidenza pubblica, per cui la stabilizzazione dei precari diventa impossibile perché con una procedura di evidenza pubblica si apre il "mare magnum" dei concorsi per cui significa prendere in giro, non stabilizzare nessuno. Per le categorie A e B invece si può procedere senza bisogno dell'evidenza pubblica, ma c'è un problema, e questo lo deve risolvere il Governo, c'è un problema e quindi la soluzione potrebbe essere quella di un concorso unico regionale, faccio l'esempio alla legge 285 in passato, ma oggi la Regione incontra dei limiti perché proprio con una legge regionale si è adeguata alla legge statale quindi oggi è vincolata alle norme dello Stato.

Ma il problema potrebbe essere limitato o quanto meno la stabilizzazione di alcuni precari già potrebbe essere stata e potrebbe essere attuata immediatamente se solo si desse corso alla legge regionale approvata il 29.12.2010, n. 24 e alle successive circolari, la n. 1 del 6.5.2011 e la n. 3 del 16.12.2011, che hanno disciplinato i processi di stabilizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori facenti parte degli enti locali con rapporto a tempo determinato proveniente dal bacino dei lavoratori

socialmente utili e beneficiari del fondo del precariato di cui alla legge regionale 27 del 2007.

Cosa si è verificato? Si è verificato che, in ossequio a queste disposizioni legislative e alle circolari, i comuni virtuosi, virtuosi nel senso che avevano programmato anche il processo di stabilizzazione e che si trovavano nelle condizioni di poterlo fare per i pensionamenti che andavano a verificarsi negli anni successivi, hanno proceduto alle stabilizzazioni, a completare così come contemplato dalla legge e dalle circolari, a iniziare addirittura a completare entro il 31 dicembre il processo di stabilizzazioni per le categorie A e B e parecchi altri comuni il processo di stabilizzazione mediante concorso ad evidenza pubblica delle categorie C. Quindi, significa togliere dal bacino del precariato una bella fetta e quindi piuttosto che 22 mila oggi potrebbero diventare 20 mila.

La sottoscritta, nella qualità di sindaco, ha effettuato tutte le procedure concorsuali relativamente alle categorie C così come le procedure di stabilizzazione per le categorie A. Altri comuni si trovano nella stessa identica condizione.

Il vero problema quale è? Che la Regione avrebbe, in virtù di questa legge e delle circolari, dovuto concedere il contributo per 5 anni e, quindi, per consentire quel processo perché sapete che sui tagli dei comuni, tra l'altro addirittura non solo con una legge regionale questi precari sono stati "scaricati" - questo è il termine - ai comuni e quindi i comuni soggiacciono, oggi, all'aumento della spesa del personale perché con l'utilizzo dei precari la spesa del personale viene utilizzata e quindi chiamati alla Corte dei conti e quindi hanno anche la difficoltà ad adempiere e a sostenere il 46

pagamento la corresponsione della retribuzione era previsto, dicevo, il contributo regionale che di fatto è stato decurtato del 20 per cento rispetto agli anni precedenti già dall'anno scorso.

Però, quei comuni ad oggi, siamo ad ottobre, che hanno completato le procedure di stabilizzazione per le categorie A e B e che quindi sarebbero in grado di togliere dal bacino dei precari una buona fetta e un buon numero di precari non hanno ottenuto il finanziamento da parte dell'Assessorato, seppur richiesto nei termini, nel rispetto delle leggi.

Faccio presente che proprio su questo argomento ho presentato una interrogazione ma non ho avuto risposta.

Sottoscrivo, pertanto, la mozione presentata dagli onorevoli Maggio e altri. Auspico che oggi si creino le condizioni senza prendere in giro nessuno, perché è un problema che vi trascinate, signori colleghi deputati, da anni, ma quanto meno il Governo oggi deve trovare la soluzione nel rispetto di quella legge, di quelle circolari che ha emanato ai quali i comuni hanno dato seguito. Quindi, vorrei che qualcuno mi rispondesse all'interrogazione, se il finanziamento e se i fondi ci sono e sempre il 31 dicembre almeno quei comuni possiamo stabilizzare i lavoratori per cui abbiamo proceduto per i concorsi.

RINALDI . Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Vi pregherei di attenervi entro i cinque minuti stabiliti dal Regolamento.

RINALDI. Signor Presidente, sarò telegrafico.

Volevo, innanzitutto, sottoscrivere integralmente sia l'intervento dell'onorevole Maggio, ma anche l'intervento dell'onorevole Grasso che condivido pienamente.

Volevo evidenziare all'Assessore un aspetto che più volte abbiamo evidenziato e denunciato in quest'Aula e cioè la discriminazione degli ASU che ancora sono, purtroppo, sotto il dominio delle cooperative che, spesso e volentieri, le utilizzano in materia impropria anche per usi privati. Ma la cosa che mi preme sottolinearle, Assessore, è che se, al di là della legge n. 24 del 2010 cui faceva cenno l'onorevole Grasso, non si riesce a dare, intanto una proroga di altri cinque anni per dare la possibilità ai comuni di respirare quindi avere la possibilità nel frattempo la gente va in pensione di reintegrarli con il personale che hanno in questo momento e quindi continuare a dare il contributo dell'80 - 90 per cento, a seconda con quale articolo sono stati assunti, mi preme dirle che insieme agli LSU ci sono pure gli ASU che hanno una legge diversa che è quella n. 17 del 2004 che avevano presentato la domanda - lei sa tutto -. Questi ragazzi, ma insieme anche agli LSU, se noi non troviamo un bacino di collocazione diverso da quello che è attuale, perché in questo momento sono soltanto limitati agli Enti locali, noi abbiamo gli LSU che sono negli enti locali in numero sproporzionato rispetto alla pianta organica, anche con la deroga del patto di stabilità, non arriveremmo a stabilizzarli tutti dove in questo momento prestano servizio.

Allora, se non ci inventiamo o non riusciamo a trovare una collocazione, che potrebbero essere anche gli uffici della Regione periferici, mi riferisco all'Ispettorato forestale, all'Ispettorato del turismo, cioè tutti quegli uffici periferici della Regione che insistono in ogni provincia e tentare di collocarli pure lì, io non credo che noi riusciremo a stabilizzarli tutti negli Enti locali.

Quindi, chiedo al Governo se è possibile, ottenendo chiaramente l'autorizzazione al Governo nazionale, e quindi una deroga al patto di stabilità, una proroga di due anni e attraverso la legge 24 fare una proroga di altri cinque anni così come era previsto, in modo che diamo respiro ai Comuni, e

quindi concedendogli sempre il contributo dell'80 per cento, di individuare anche degli enti periferici per collocare tutti gli altri. 47

XVI LEGISLATURA 77a SEDUTA 2 ottobre 2013

Assemblea Regionale Siciliana

BONAFEDE, assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAFEDE, assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. Signor Presidente, intanto in premessa occorre precisare che in questo momento è in discussione un emendamento, che credo che sia già stato trattato in Commissione "Bilancio" del Senato, che dovrebbe favorire, appunto, una

norma derogatoria sul piano finanziario che, in qualche modo, tiene in considerazione le necessità della Regione siciliana che sono di natura eccezionale anche per le quantità e i numeri.

Soltanto per ricordarlo e dare una risposta anche all'onorevole Grasso in termini di numeri, laddove lei già non lo sapesse, per le categorie A e B sono previste rispettivamente 1.372 lavoratori nella categoria A, 6.869 nella categoria B, invece 10.025 nella categoria C, 231 nella categoria D. Quindi, è giustissimo quanto è stato detto, cioè che la vera questione non si pone per le categorie A e B, la categoria C è consistente. Vorrei soltanto fare qualche accenno su quello che sarà probabilmente il contenuto che stanno discutendo all'interno di questo emendamento, la cui ispirazione dovrebbe partire, diciamo in qualche modo promanare dal fatto che la richiesta che la Regione ha fatto durante i diversi tavoli che sono stati celebrati al Ministero, e devo ringraziare di questa mozione che sì è vero è datata, però siccome è stata da me condivisa fin dall'inizio, in qualche modo addirittura ha ispirato le proposte che sono state fatte, quindi le condivido in pieno.

Proprio per questo si è chiesto di far salvo per le Regioni a Statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette Regioni delle disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24 bis e 24 ter del decreto legge 34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazione dell'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche e integrazioni, cosa che

noi sicuramente già abbiamo condiviso e che fanno parte del percorso che la Regione ha intrapreso in tutti questi anni, sicuramente ispessito da copiosa materia giuridica, ma che, probabilmente, ha inteso intraprendere anche per una risoluzione che, comunque, deve riguardare questo bacino imponente, sono praticamente 18.496 di precari .

In più l'emendamento sicuramente tratterà la seguente parte: "Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24 bis e 24 ter per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24 bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle Regioni. A tal fine la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei. Queste norme consentirebbero di superare il limite del 40 per cento del turnover, ma non il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, ovvero di contenimento della spesa del personale".

Cosa voglio dire? Che noi speriamo che questo emendamento - che, laddove non dovesse comunque riuscire ad essere accolto in Commissione Bilancio sarà sicuramente discusso in Aula al Senato - ci possa autorizzare all'utilizzo delle risorse finanziarie di provenienza regionale.

Quali sono le parti irrinunciabili? Intanto, neutralizzare i contributi regionali, cioè fare esattamente quello che poco fa è stato richiamato dall'onorevole Maggio e puntualizzato dall'onorevole Grasso, e cioè far sì che questo elemento che asserisce l'equilibrio che è imposto dallo stesso decreto legge n. 101 della spesa corrente, spesa personale, possa subire una deroga laddove in particolare le risorse

di cui stiamo parlando sono di provenienza regionale. In più - e sono d'accordo - bisognerà sicuramente sostenere il principio che la spesa che può incidere sul patto di stabilità non è la spesa intera, bensì anche durante il processo di stabilizzazione, solo quella quota che è afferente la spesa del comune diretta.

In ultima ratio, accolgo pienamente il contenuto di questa mozione e mi impegno a far sì che, proprio per la eccezionalità e richiamo anche alcune frasi che sono scritte all'interno della stessa 48 XVI LEGISLATURA 77a SEDUTA 2 ottobre 2013

Assemblea Regionale Siciliana

mozione, perché non si può certo parlare di temporalità quando si fa riferimento a delle persone che lavorano da più di 20 anni ed hanno trascorso tutta la loro vita in una condizione di precarietà.

Quindi le accolgo in pieno e le sosterrò, soprattutto sosterrò questa idea della deroga all'accesso per concorso pubblico per lo meno per le richiamate categorie A e B, cosa che per noi è fondamentale.

Riconosco necessario che ci sia, nel tessuto connettivo tra il Governo e l'Assemblea, questo

afflato comune nei confronti della risoluzione delle vite delle persone che ci sono consegnate, che sono intanto sicuramente meritevoli della nostra attenzione perché il precariato non debba più riproporsi nella storia della nostra Sicilia, ma che al tempo stesso si possa pensare che tutto questo processo, che avrà necessariamente bisogno di step, di un periodo quindi di adattamento e possa godere, anche in questo caso la cosa che chiediamo, di una deroga alla continuità e quindi alla continuazione, nelle more di una stabilizzazione stessa. Sono assolutamente favorevole.

CIANCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

CIANCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di votare favorevolmente questa mozione, vorrei chiedere al Governo qual è il programma per tutte quelle persone che inevitabilmente non rientreranno nel bacino di persone che saranno stabilizzate, anche perché, ormai, la mozione risulta alquanto anacronistica in quanto superata dal Decreto D'Alia.

Chiedo al Governo - e vorrei capire se ci siano delle risposte, perché non facciamo altro che parlare di precari, di tutela dei livelli occupazionali, tutela di quel bacino piuttosto che quell'altro - ma quando parleremo di sviluppo, di impresa, di una rinascita dello spirito imprenditoriale in questa regione che vive esclusivamente di assistenzialismo anche e purtroppo sulle spalle dei miei coetanei che sono costretti a emigrare all'estero perché i genitori ovviamente hanno avuto un'opportunità dalla vita?

Sono queste le domande che faccio al Governo. Per esempio, sulla formazione, sulla possibilità di formare delle persone per svolgere le più disparate mansioni, dal turismo all'agricoltura, sono molti i

settori in cui si potrebbe investire, utilizzando, ad esempio, anche i nostri 26 mila forestali che spesso non si capisce cosa facciano.

Quello che chiedo al Governo è veramente di finirla, una volta per tutte, con questo regime assistenzialista, di dare delle risposte anche a chi non rientrerà in questi provvedimenti che, per quanto derogati, comunque non risolveranno il problema.

Noi avevamo provato col microcredito, nel nostro piccolo, un milione e mezzo incrementato di un milione della nostra dotazione è una bazzecola, è veramente ridicolo in confronto ai problemi da affrontare, ma il nostro è un segnale che vogliamo dare al popolo siciliano nel dire che per sopravvivere non bisogna per forza conoscere il politico X o il politico Y che, in qualche modo, ti farà entrare da qualche parte, ma bisogna semplicemente avere delle idee, dei progetti, e portarli avanti.

Al Governo chiedo cosa abbia in mente di fare dopo l'attuazione del Decreto D'Alia per le tante persone e i tanti giovani che rimarranno fuori dai giochi che ci sono stati in questi ultimi vent'anni.

BONAFEDE, assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAFEDE, assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. Signor Presidente, ho avuto l'opportunità di parlare di questo tema, ancorché non è l'oggetto della mozione però mi 49

XVI LEGISLATURA 77a SEDUTA 2 ottobre 2013

Assemblea Regionale Siciliana

sembra talmente intimamente connesso. Intanto riconosco sempre la buona fede dell'onorevole che risponde e mi è congeniale non solo per il cognome, ma per lo spirito che mi governa.

Penso che lei abbia detto una cosa che è assolutamente vera alla quale questo Governo ovviamente non può porre rimedio.

Noi abbiamo fotografato una situazione, tutto quello che contengo qua è un decimo della documentazione che io ho studiato per affrontare la genesi del precariato in Sicilia. Ha ragione l'onorevole: per i prossimi dieci anni perlomeno, ma probabilmente sono pochi, il processo di stabilizzazione del precariato porterà i giovani o quanto meno le nuove generazioni a non potere aspirare ad avere un posto nella pubblica amministrazione perché non ci sarà la sostenibilità, non ci sarà la materia, non ci saranno le motivazioni al pubblico concorso, a prescindere dall'evolversi perché gli organici saranno assolutamente saturi. Di questo la storia, probabilmente, chiederà risposta in un momento che non appartiene all'odierno, alla contemporaneità, al presente.

Oggi, dobbiamo trovare soluzioni perché comunque sia, proprio per le cose che io poco fa ho detto, si tratta di persone che hanno un percorso storico di vent'anni e siccome mi occupo non soltanto dei disoccupati e degli inoccupati, ma anche di coloro che over 50 hanno perso il lavoro e devo tenere conto che c'è una fragilità estrema e che la fragilità estrema è di chi oggi non avrebbe neanche la possibilità di trovare altro sistema per portare il sostentamento alla propria famiglia. Ed allora, quale proposta fare ai giovani? Tenendo conto che stiamo assistendo ad una nuova emigrazione e che questa nuova emigrazione è composta da interi nuclei familiari che vanno via perché in alternativa si devono rivolgere alla Caritas.

Ho fatto una analisi su quelle che sono le quantità di cibo che vengono distribuite ai poveri e ciò che fa più impressione è che sono interi nuclei familiari che si rivolgono e sono i nuovi poveri. Avete ragione: si sta assistendo ad una nuova emigrazione. Dobbiamo fermarla. Ma soprattutto dobbiamo fermare l'emigrazione dei talenti, dei nostri figli. Non possiamo permettere che i nostri figli vengano formati, cresciuti e poi per potere pensare alla loro vita debbano andare altrove. Proprio per questo io cercherò di far sì che questo famoso strumento di cui si è parlato tanto dell'apprendistato possa essere da stimolo, per lo meno per trattenerli, per dar loro la sensazione che se anche vanno a studiare all'estero c'è un vincolo. Alla fine del compimento degli studi devono ritornare qui.

Cosa pensiamo di fare per le politiche di sviluppo? Chiaramente quelle sono trasversali.

L'assessore per il lavoro non è l'assessore che produce il lavoro. Tant'è vero che la cosa che governo

per ora sono i centri per l'impiego che per i risultati raggiunti in tutta Italia, non solo in Sicilia, celebrano purtroppo la loro inefficacia, non dico il loro insuccesso. Il 4 per cento soltanto di coloro che trovano lavoro proviene dai centri per l'impiego.

Cosa dobbiamo fare? Intanto sicuramente ricorrere a delle politiche trasversali, cosa che stiamo già facendo con il Governo che tengano conto delle attività produttive, del turismo, dei beni culturali, dell'agricoltura e che insieme alla formazione che dovrebbe servire esattamente ad intercettare le nuove strade dell'economia possono fornire il presupposto perché si svolga questo famoso mismatch tra domanda e offerta che ad oggi manca di un elemento.

Abbiamo sicuramente un percorso che è agevolato dalla programmazione Europea, ed è di stamattina il primo incontro in conferenza Stato-Regione sulla discussione della programmazione 14/20. Dobbiamo essere pronti, questa volta senza indugi - lo dico soprattutto per le politiche che sono affidate all'Assessorato famiglia, politiche sociali e lavoro -, io credo peraltro molto all'economia sociale che potrebbe essere domani una fonte di risorsa e di lavoro per moltissimi. E non dimentichiamoci che è proprio dalla programmazione comunitaria che deriva la raccomandazione più importante, che è quella che si chiama Youth Guarantee, garanzia per i giovani.

A questo noi sicuramente affidiamo un compito importante perché la garanzia occupazionale per i giovani deve essere quasi compensativa dell'attenzione che, necessariamente, dobbiamo dare alla

50
XVI LEGISLATURA 77a SEDUTA 2 ottobre 2013

Assemblea Regionale Siciliana

loro aspirazione a occupare un posto negli enti pubblici, cosa che ci deriva dalla necessità, parimenti,

di procedere finalmente a una stabilizzazione di tutti questi precari. Io credo di avere risposto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione la mozione numero 127 "Stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato" a firma degli onorevoli Maggio, Gucciardi, Cirone, Milazzo e Gianni, sottoscritta da tutto il Parlamento.

L'Assemblea ne prende atto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)